



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 3

Deliberazione N°. 9 del 04/03/2021

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) AI SENSI DELLA L. 27/12/2019 N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2020): APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 15:50 e segg., in Avezzano, in Videoconferenza - dietro regolare avviso di convocazione del 26/02/2021 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge - sessione ordinaria ed in Prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale, risultano presenti:

DI PANGRAZIO GIOVANNI	SÌ	LANCIOTTI STEFANO	SÌ
BABBO FILOMENO	SÌ	MASCIGRANDE ALFREDO	SÌ
BABBO MARIO	SÌ	MERCOGLIANO LUCIO	SÌ
BALSORIO CONCETTA	SÌ	PANEI LORENZA	SÌ
CARPINETA CRISTIAN	NO	PIERLEONI ALESSANDRO	SÌ
CERONE ALESSANDRA	SÌ	PRESUTTI GIANLUCA	SÌ
CHIANTINI ALFREDO	SÌ	RIDOLFI FABRIZIO	SÌ
COSIMATI IRIDE	SÌ	SERITTI MAURIZIO	SÌ
DEL BOCCIO ANTONIO	SÌ	SILVAGNI CARMINE	SÌ
DOMINICI MARIA ANTONIETTA	SÌ	SIMONELLI NELLO	SÌ
FRACASSI ERNESTO	SÌ	TADDEI GOFFREDO	SÌ
GENOVESI TIZIANO	SÌ	VERDECCHIA ROBERTO	SÌ
IUCCI IGNAZIO	SÌ		

Il Presidente Del Consiglio - Fabrizio Ridolfi – riconosciuta l'adunanza per l'intervento di 24 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica. Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Paciotti Claudio.

Sono inoltre presenti:

-gli Assessori Comunali Sigg: Di Berardino Domenico, Cipollone Emilio, Gallese Patrizia Venerina, De Cesare Lorenzo, Di Stefano Pierluigi, Ruscio Loreta

-i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Sigg. Di Blasio Gianluca – Presidente e Luccitti Domenico - Componenti.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'o.d.g. e comunica che Bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli argomenti ad esso collegati, sarà illustrato dall'Assessore Ruscio Loreta globalmente, mentre si procederà alla votazione dei singoli argomenti uno alla volta.

Il Presidente quindi cede la parola al relatore Assessore Ruscio Loreta. (*)

Terminata l'illustrazione da parte dell'Assessore, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente propone l'approvazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta n. 37 del 29/12/2020,

ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udata la proposta del Presidente;
- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";
- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";
- Visto il parere della competente Commissione Consiliare in data 03/03/2021;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 7 (Babbo Filomeno, Babbo Mario, Genovesi Tiziano, Lanciotti Stefano, Mascigrande Alfredo, Panei Lorenza, Taddei Goffredo) ed astenuti n. 1 (Cosimati Iride) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare per l'anno 2021 le aliquote della nuova IMU così come disciplinata dall'art. 1, commi 738 - 783, della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), nella misura appresso descritta:

- 1) **abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze** (rif. art. 1, comma 748, L. 160/2019): aliquota pari al **5 per mille**, ferma la detrazione *ex lege* di € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta;
- 2) **fabbricati rurali ad uso strumentale** (rif. art. 1, comma 750, L. 160/2019): aliquota pari all' **1 per mille**;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- 3) **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce o beni-merce**, rif. art. 1, comma 751, L. 160/2019): aliquota pari all' **1 per mille**;
- 4) **terreni agricoli** (rif. art. 1, commi 752 e 758, lett. d, L. 160/2019): **esenti da IMU** ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- 5) **fabbricati classificati nel gruppo catastale D** (rif. art. 1, comma 753, L. 160/2019): aliquota pari all' **11,1 per mille** (di cui il 7,6 per mille è di *spettanza statale* ai sensi del comma medesimo);
- 6) **altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti** (rif. art. 1, comma 754, L. 160/2019), e **aree edificabili**: aliquota pari all' **11,1 per mille**.

3) Di dare atto che la deliberazione in tema di aliquote IMU:

- a. ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. n. 267 del 2000;
- b. verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all'articolo 1, comma 767, della L. 27/12/2019 n. 160 *Legge di bilancio 2020*.

4) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione **non è mero atto di indirizzo** e pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 16, contrari n. 7 (Babbo Filomeno, Babbo Mario, Genovesi Tiziano, Lanciotti Stefano, Mascigrande Alfredo, Panei Lorenza, Taddei Goffredo) ed astenuti n. 1 (Cosimati Iride) espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 3 del 04/03/2021 è conservato presso l'ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Allegato "A"
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 37 DEL 29/12/2020

PROPONENTE	Ruscio Loreta
SETTORE	Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
UFFICIO	Tributi

L'ASSESSORE

Premesso che:

- con l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'**imposta unica comunale (IUC)**, nelle sue componenti:
 - *di natura patrimoniale*: **imposta municipale propria (IMU)**, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
 - *referita ai servizi*, articolata nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'**abolizione** della citata **imposta unica comunale (IUC)** ad eccezione delle disposizioni relative alla **tassa sui rifiuti (TARI)** e contestualmente introdotto la **nuova disciplina per l'imposta municipale propria (IMU)**, contenuta nelle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783 del medesimo articolo;
- di conseguenza risultano abrogate, dal 1° gennaio 2020, tutte le disposizioni concernenti sia la **precedente disciplina dell'IMU**, sia quella della **tassa sui servizi indivisibili (TASI)** - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -;

Considerato che:

- per quanto riguarda gli specifici contenuti della **nuova disciplina IMU**, l'articolo 1 della legge 160/2019 dispone:
 - al comma 748 che l'aliquota di base per l'**abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e per le relative pertinenze è pari al **5 per mille** e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla dell'1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento, e al successivo comma 749 che dall'imposta per la suddetta abitazione principale e per le relative pertinenze **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - al comma 750 che l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari all' **1 per mille** e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - al comma 751 che **fino all'anno 2021** l'aliquota di base per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati** [c.d. *immobili merce* o *beni-mer-*



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

ce], è pari all' **1 per mille**; i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752 che l'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento: tuttavia i **terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Avezzano**, in applicazione del successivo comma 758, lett. d, sono **esenti dall'imposta** poiché ricadenti in "area montana" delimitata ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla *circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993*;
- al comma 753 che per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** l'aliquota di base è pari all' **8,6 per mille**, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;
- al comma 754 che per gli **altri immobili**, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, **comprese le aree edificabili**, l'aliquota di base è pari all' **8,6 per mille** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento, e al successivo comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 10,6 per mille di cui al comma 754 **sino al limite dell' 11,4 per mille**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono *solo ridurre* la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

- Richiamate le **aliquote fissate dal Comune di Avezzano per l'anno 2020**, di prima applicazione della nuova normativa IMU come sopra delineata, con **Deliberazione del Commissario straordinario - con i poteri del C.C. - n. 48C del 10/07/2020**; è

Visti:

- l'art. 54 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in tema di *riordino della disciplina dei tributi locali*, con il quale viene stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- il comma 756 dell'art. 1 L. 160/2019, che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote *esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*, da adottare, secondo la disposizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge medesima (quindi entro il 29 giugno 2020);
- il successivo comma 757, che prevede a sua volta che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo ad un'*apposita applicazione sul Portale del federalismo*



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

fiscale idonea a consentire, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, destinato a formare parte integrante nonché a costituire requisito d'efficacia della delibera stessa;

Dato atto, al riguardo, che:

- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la descritta limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre dall'anno 2021, ma anche che in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inedoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti *non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto* di cui al citato comma 756;
- ai sensi dell'art. 1, c. 767, della L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire il *prospetto delle aliquote* di cui sopra (*rectius la delibera stessa*, finché il modello del prospetto non sarà disponibile) entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Tenuto conto, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili in vigore della nuova disciplina IMU, che l'applicazione di aliquote nel complesso equivalenti a quelle applicate per l'anno precedente (2020) consente al Comune di Avezzano di reperire dal gettito dell'imposta un introito totale presunto presumibilmente compreso tra **€8.000.000,00** **€8.900.000,00**;

Considerato che, pertanto, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) **abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze** (rif. art. 1, comma 748, L. 160/2019): aliquota pari al **5 per mille**, ferma la detrazione *ex lege* di € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta;
- 2) **fabbricati rurali ad uso strumentale** (rif. art. 1, comma 750, L. 160/2019): aliquota pari all' **1 per mille**;
- 3) **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati** (c.d. *immobili merce* o *beni-merce*, rif. art. 1, comma 751, L. 160/2019): aliquota pari all' **1 per mille**;
- 4) **terreni agricoli** (rif. art. 1, commi 752 e 758, lett. d, L. 160/2019): **esenti da IMU** ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- 5) **fabbricati classificati nel gruppo catastale D** (rif. art. 1, comma 753, L. 160/2019): aliquota pari all' **11,1 per mille** (di cui il 7,6 per mille è di *spettanza statale* ai sensi del comma medesimo);
- 6) **altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti** (rif. art. 1, comma 754, L.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

160/2019), e **aree edificabili**: aliquota pari all' **11,1 per mille**.

Ritenuta pertanto la necessità di deliberare per l'**anno 2021** le aliquote della nuova IMU nella misura descritta ai precedenti punti da 1) a 6);

Visto il D. lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare per l'**anno 2021** le aliquote della nuova IMU così come disciplinata dall'art. 1, commi 738 - 783, della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), nella misura appresso descritta:

- 1)** **abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze** (rif. art. 1, comma 748, L. 160/2019): aliquota pari al **5 per mille**, ferma la detrazione *ex lege* di € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta;
- 2)** **fabbricati rurali ad uso strumentale** (rif. art. 1, comma 750, L. 160/2019): aliquota pari all' **1 per mille**;
- 3)** **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati** (c.d. *immobili merce* o *beni-merce*, rif. art. 1, comma 751, L. 160/2019): aliquota pari all' **1 per mille**;
- 4)** **terreni agricoli** (rif. art. 1, commi 752 e 758, lett. d, L. 160/2019): **esenti da IMU** ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- 5)** **fabbricati classificati nel gruppo catastale D** (rif. art. 1, comma 753, L. 160/2019): aliquota pari all' **11,1 per mille** (di cui il 7,6 per mille è di *spettanza statale* ai sensi del comma medesimo);
- 6)** **altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti** (rif. art. 1, comma 754, L. 160/2019), e **aree edificabili**: aliquota pari all' **11,1 per mille**.

3) Di dare atto che la deliberazione in tema di aliquote IMU:

- a. ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. n. 267 del 2000;
- b. verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all'articolo 1, comma 767, della L. 27/12/2019 n. 160 *Legge di bilancio 2020*.

4) Di dichiarare la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2021, stante la necessità di completare tempestivamente il procedimento di cui al precedente punto **3.b)**, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione *non è mero atto di indirizzo* e pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Vice Segretario Generale

Dott. Paciotti Claudio

Il Presidente Del Consiglio

Fabrizio Ridolfi